REGOLAMENTO (CEE) N. 338/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1987

relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di tuberi-seme di patate [1], ha fissato tra l'altro il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione che va dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 85 dell'atto di adesione, nel caso in cui l'andamento degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni effettuate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, si possono prendere provvedimenti;

considerando che per i tuberi-seme di patate di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune il massimale indicativo è già stato ampiamente superato; che vista la situazione è opportuno limitare le importazioni di tali prodotti in Spagna; che è pertanto necessario sospendere il rilascio dei titoli MCS per tali prodotti; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune è sospeso per le domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.